

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

L'ARBITRO UNICO

Avv. Gabriella Palmieri

in data 4 maggio 2011, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1087 del 21 aprile 2011) promosso da:

Carpi F. C. 1909 Srl, con l'Avv. Mattia Grassani

parte istante

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno

parte intimata

[...] omissis [...]

P.Q.M.

L'Arbitro unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. accoglie parzialmente, in considerazione della peculiarità del caso di specie, l'istanza di arbitrato presentata dalla società Carpi F.C. 1909 Srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata, indicata in motivazione, nella parte in cui è stata irrogata alla parte istante la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010 / 2011;
2. dichiara inammissibile, in base all'art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, l'istanza di arbitrato relativa all'impugnazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00) irrogata a carico della società Carpi F.C. 1909 nella decisione impugnata indicata in

motivazione;

3. pone a carico della società Carpi F.C. 1909 Srl per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;
4. pone a carico della società Carpi F.C. 1909 Srl per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell'Arbitro unico, liquidati come in motivazione;
5. pone a carico della società Carpi F.C. 1909 Srl per un terzo e della Federazione italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato in data 4 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Gabriella Palmieri